

Codice DB1425

D.D. 29 agosto 2014, n. 2407

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 - Richiedente: Comune di Moiola /CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Moiola, in localita' "Costa della Rovera" - Istanza n. 21076.**

Preso atto del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

Visto il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato);

Vista la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Moiola (CN), in data 23/07/2014 – assunta al Protocollo n. 38068/DB1425;

Preso atto del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 27/08/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Ceduo a regime di faggio	20,7834	20,7834

Tutto ciò premesso

#### IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato), il Comune di Moiola all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Moiola - Località Costa della Rovera - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Ceduo a regime di faggio	20,7834	20,7834

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Moiola	====	15	1	29,4451	19,9929
Moiola	====	17	57	1,8049	0,0372
Moiola	====	17	220	4,7107	0,7533

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 20,7834 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
  - si approvano i piedilista di martellata dei lotti 2 e 27 per le piante a partire dalla classe diametrica 30 cm contenuti nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio per il primo anno di n. 15 piante (tutte di faggio);
  - si prescrive che, nel corso degli anni successivi (dal 2° al 5°), qualora si renda necessario l'abbattimento di matricine di classe diametrica pari/superiore a 30 cm, *annualmente venga predisposta una proposta di variante al progetto originario che riporti oltre ad una breve relazione i piedilista di martellata relativi;*
  - si prescrive che, nel corso degli anni successivi (dal 2° al 5°), qualora si renda necessario l'abbattimento di matricine di classe diametrica tra 20 e 30 cm, *annualmente venga predisposta una proposta di variante al progetto originario che riporti oltre ad una breve relazione i piedilista di contrassegnatura relativi;*
  - gli interventi di utilizzazione del ceduo dovranno rispettare il rilascio di una copertura minima pari ad almeno il 20%, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento forestale regionale vigente;
  - si approvano le modalità e la contrassegnatura delle piante vive in piedi da rilasciare in bosco a dotazione del bosco e/o per il mantenimento della biodiversità;
  - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento nell'arco dei 5 anni di articolazione, che risulta pari a 1748 mc (corrispondenti a 16000 q.li ca.), come indicato nella richiesta di autorizzazione e nel progetto), pari al 36% ca. della provvigione media stimata (307 mc/ha); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
  - non potranno essere abbattute le piante contrassegnate con doppia anellatura per stabilire i confini dei lotti;
  - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
  - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
  - i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo, rispettando l'articolazione pluriennale di progetto (regolamento, art. 6, par. 4);
  - entro 60 giorni dalla conclusione *dell'intero intervento* dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato;
  - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Reg. for. n. 2/R 2013):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R 2013 (testo integrato);

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

Qualora si rendesse necessaria l'effettiva realizzazione di vie temporanee di esbosco, dovrà presentarsi opportuna proposta di variante, soggetta ad approvazione degli Uffici.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco